

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 458)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 29 gennaio 1969 (V. Stampato n. 33)*

**d'iniziativa del deputato BUFFONE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 febbraio 1969*

**Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento  
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al gra-

do al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi ».

**Art. 2.**

Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

**Art. 3.**

Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1969 degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, già formate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nuovamente determinate con riferimento al 31 ottobre 1968, ai sensi dell'articolo 1.